

# **Modulo 1**

## **Il Curatore Speciale avanti al Tribunale per i Minorenni**

Avv. Silvia Natalia Castagna

Specialista in diritto della persona, delle relazioni familiari e  
dei minori

Viale Dante 10

23900 Lecco

# Il minore titolare di diritti soggettivi

- Famiglia multiproblematica e rischio di interruzione e condizionamento del processo di sviluppo del minore;
- Assetti familiari condizionati a seguito della separazione: conflitto di lealtà;
- Valorizzazione dell'interesse del minore: diritto di avere una voce nel processo;
- Minore come parte sostanziale nel processo con diritto all'ascolto;
- Controversie relative allo *status e adozione dei minori di età*:  
*FIGLIO LITICONSORTE NECESSARIO.*

# Perché è necessario

- - Conflitto di interessi con i genitori
- - Assenza o incapacità del rappresentante
- - Procedimenti che incidono sulla vita del minore
- LEGGE 20 /3/2003 N.77 HA RATIFICATO LA CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRTTI DEI FANCIULLI, FATTA A STRASBURGO IL 25/1/96 IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO FATTA A NEW YORK IL 20/11/1989:
  - 1) controlli sulle normative antidiscriminatorie;
  - 2) best interest of child;
  - 3) ascolto delle opinioni del minore di età ( art.12)

## art. 1 Convenzione

- *Promuovere nell'interesse superiore dei minori i loro diritti i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone o organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi all'autorità giudiziaria.*

# Corte costituzionale 986 14/7/2022

- Efficacia immediata imperativa dell'art. 12  
Convenzione di New York:
- Minore capace di discernimento sempre parte  
del procedimento che lo concerne previa  
nomina curatore speciale .

# Fonti normative principali

- - Art. 78 c.p.c.
- - Artt. 330–336 c.c.
- - L. 184/83 Diritto del Minore ad una famiglia
- - L. 149/2001 Modifiche alla precedente legge
- - Riforma Cartabia: modifica artl 38 disp.att. C.c. vis attrattiva verso il Tribunale ordinario dei procedimenti in corso presso il T.M.
- Minore quale parte processuale necessaria.
- Esigenza della difesa tecnica ed eventuale coincidenza tra curatore speciale ed avvocato del minore.

# Principi sovranazionali

- - Convenzione ONU sui diritti del fanciullo
- - CEDU – art. 8 e giurisprudenza
- - Ascolto del minore come diritto

Modifiche introdotte dalla legge  
Cartabia L. 149/22

## art 473 bis. 7 c.p.c.

### Nomina del tutore e del curatore del minore

Co 2. «Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione:

- a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
- b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell'interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare;
- c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente;
- d) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;
- e) della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l'attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale».

# Art 473 bis. 8 c.p.c.

## Curatore speciale del minore

«Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;

b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del Codice Civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

- In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.
- Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315 bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473 bis 4.
- Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina».

# IL CASO

- Nell'ambito di un procedimento [ex art. 333 c.c.](#), apertosi su richiesta del PMM, il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, con decreto di data 27.7.2023 emesso *inaudita altera parte* [ex art. 473 bis.15 c.p.c.](#) nell'urgenza di sottoporre a trasfusione di sangue il quindicenne Tizio - che a seguito di un incidente stradale aveva riportato lesioni gravi e asseritamente idonee a porlo in pericolo di vita - stante l'opposizione dichiarata ai medici dai genitori Caia e Sempronio (in quanto Testimoni di Genova) e dallo stesso ragazzo, dichiarava sospesa la responsabilità genitoriale dei genitori, nominava un curatore speciale per il minore, il tutore provvisorio dello stesso e affidava il minore ai Servizi Sociali di Pescara, fissando apposita udienza per la conferma o revoca del provvedimento urgente.

- All'udienza in data 2.8.2023 l'incaricato del Servizio sociale dava atto che il minore era ancora ricoverato, mentre i genitori riferivano che le trasfusioni di sangue non erano state poi necessarie, avendo i medici adottato terapie alternative.
- Il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, preso atto del venir meno dell'urgenza di terapie salvavita contrarie alla volontà espressa dai genitori, con decreto del 3.8.2023 revocava la sospensione della responsabilità genitoriale; tuttavia, *“sussistendo ancora una situazione di grave rischio per l'incolumità fisica del minore e non essendovi un quadro informativo chiaro sull'attuale situazione clinica del minore né essendo pervenuta la relazione del Servizio sociale sulla situazione familiare e sulle generali condizioni di vita del minore”*, confermava l'affidamento di Tizio al Servizio Sociale di Pescara, incaricandolo di svolgere una indagine socio ambientale e di acquisire informazioni dai medici curanti. Nominava, infine, in sostituzione del precedente, un nuovo curatore speciale del minore, ***“con poteri sostanziali in ambito sanitario comprensivi di consensi per trattamenti salvavita e con facoltà di ricorrere nell'interesse del minore al Giudice tutelare”***.
- Tale decreto veniva reclamato da Caia e Sempronio, ma la Corte d'Appello di L'Aquila lo confermava.
- I genitori di Tizio si opponevano, quindi, anche a quest'ultimo provvedimento, proponendo ricorso straordinario per cassazione, in base a cinque motivi, nei confronti del curatore speciale del minore e del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila.

# LA DECISIONE

- La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2944 del 2025, tra le altre questioni, si è occupata anche della figura del curatore speciale del minore cui vengono riconosciuti poteri sostanziali.
- Il Giudice di legittimità ha, quindi, anzitutto precisato le disposizioni di legge rilevanti nel caso di specie e, tra queste, i primi tre commi dell'art. 473 *bis*.8 c.p.c.:
- *“Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento*
- *a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;*
- *b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'[articolo 403 del codice civile](#) o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#);*
- *c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;*
- *d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.*
- *In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.*

- ***Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'[articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile](#), nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4".***
- ***In base a tale disposizione la nomina del curatore speciale del minore deve essere disposta dal giudice, anche d'ufficio, nonché a pena di nullità degli atti del procedimento, allorquando, tra le varie ipotesi, sia disposto l'affidamento del minore ai sensi degli [artt. 2 ss., della L. n. 184 del 1983](#) (ipotesi sub b), ovvero dai fatti del procedimento emerga "una situazione di pregiudizio del minore tale da precludere l'adeguata rappresentanza processuale di entrambi i genitori" (ipotesi sub c) e "in ogni caso", quando i genitori appaiano, "per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore".***
- ***Non è, però, sufficiente "il solo conflitto di interessi tra genitori e minore, dipendendo la necessità della nomina del curatore speciale dall'accertamento negativo del requisito di adeguatezza dei genitori a rappresentare l'interesse dei minori in un determinato processo": in altri termini, il curatore speciale del minore viene nominato nel caso in cui i genitori non garantiscano una adeguata rappresentanza processuale .***

La Corte di Cassazione evidenzia, quindi, la legittimità dell'attribuzione al curatore speciale di Tizio di poteri sostanziali nell'ambito sanitario, ricordando come simili facoltà siano, peraltro, già previste all'art. 3 della legge n. 219/2017 (recante *"Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"*), il quale prescrive, all'ultimo comma, che, ove il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli [articoli 406 e seguenti del codice civile](#) o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.

Tanto premesso, il Giudice di legittimità ha rilevato come, in ogni caso, *"vertendosi in tema di provvedimenti indifferibili adottati in corso di causa"*, non fosse quella la sede per esaminare, tra l'altro, *"l'invocata nullità o ... illegittimità della nomina del Curatore speciale del minore in assenza di un conflitto reale tra minore e genitori (convergenza le loro volontà)"*, *"dovendo ogni valutazione al riguardo essere ancora espressa dal Tribunale per i Minorenni, nel merito"*.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, dichiarato il ricorso inammissibile.

## Art 473 bis. 15 c.p.c.

### Provvedimenti indifferibili

- «In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica».

## Art 473 bis. 24 c.p.c.

### Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti

- «Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473 bis 22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.
- È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
- Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.
- Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.
- Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost».

# Art 473 bis 16 c.p.c.

## Costituzione del convenuto

- «Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473 bis 12, secondo, terzo e quarto comma».

# Compiti del curatore

- - Esame del fascicolo
- - Ascolto del minore
- - Interazione con servizi
- - Redazione relazioni

# Studio del fascicolo

- - Analisi provvedimenti precedenti
- - Lettura relazioni servizi
- - Cronologia interventi
- - Individuare criticità

# Ascolto del minore

## ( si invia alla lezione sull'ascolto)

- - Preparazione dell'incontro
- - Linguaggio adeguato all'età
- - Valutare resistenze
- - Osservare coerenza del racconto

# Capacità di discernimento

- - Criteri in base all'età
- - Autonomia di giudizio
- - Pressioni familiari
- - Espressione autentica

# Costituzione del Curatore

- INDIPENDENZA DAI SERVIZI-
- Struttura chiara
  - - Linguaggio tecnico
  - - Separare fatti e valutazioni
  - - **Motivare conclusioni**

## Art 403 c.c.

# Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

«Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

# Cosa deve fare il curatore nominato ex art. 403 c.c.

- - Verifica pregiudizio
- - Colloquio con minore
- - Contatto con servizi
- - Richieste al giudice

# Affidamento

- - Affidato giudiziale
- - Affidato consensuale
- - Famiglia affidataria
- - Monitoraggio

# Il giudizio di adozione

- Partecipazione del minore necessaria fin dalla fase iniziale del giudizio-
- Accertamento dello stato di abbandono: prodromico al giudizio di adottabilità. *Art. 8 L.184/83 il passaggio da una situazione di inadeguatezza genitoriale alla dichiarazione di abbandono rappresenta lo snodo centrale per comprendere la funzione di rappresentante del minore nel processo minorile.*
- Prima della legge 149/2001 struttura bifasica: stato di abbandono e **successiva** attività istruttoria : con l'opposizione veniva nominato il curatore speciale;

# Legge 149/2001 introduce il comma IV all'art. 8 L.184/83

- **1.** Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
- **2.** La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
- **3.** Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali
- **((, anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis,))**
- e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.
- **4.** Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.

# LINEE GUIDA

- - Valutare genuinità opposizione
- - Legami affettivi
- - Ascolto mirato
- - Relazione equilibrata
- Ascolto del minore
- - Valutazione famiglia d'origine
- - Progetto di vita

# Rapporti col Tribunale

- - Giudice minorile
- - Collegio
- - Memorie sintetiche
- - Collaborazione

# Rapporti con altri attori

- - PM minorile
- - Avvocati
- - Servizi sociali
- - CTU e tecnici

# Caso pratico 1 – Conflitto genitori/figlio

- - Minore rifiutante
- - Cause possibili
- - Strategia del curatore
- - Richieste al giudice

## Caso pratico 2 – Allontanamento urgente

- - Allontanamento immediato
- - Valutazioni nelle prime ore
- - Tutela del minore
- - Controllo condizioni accoglienza

## Caso pratico 3 – Adottabilità

- - Minore in comunità
- - Storia familiare complessa
- - Valutare recupero
- - Conclusioni del curatore

# Buone prassi

- - Documentazione accurata
- - Neutralità
- - Chiarezza comunicativa
- - Approccio multidisciplinare

# Errori da evitare

- - Coinvolgimento emotivo
- - Valutazioni psicologiche improprie
- - Relazioni confuse
- - Ruoli sovrapposti

# Conclusioni

- - Sintesi
- - Importanza del ruolo
- - Formazione continua
- - Domande

## Le azioni di stato e la nomina del curatore speciale del minore di età

Se si affronta l'argomento delle azioni di stato è importante sottolineare come la novità più significativa, avvenuta sulla spinta propulsiva della giurisprudenza più recente – introdotta dal D.lg. 28 dicembre 2013 n. 154 Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della L. 10 dicembre 2012, n. 219, «Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali» – riguarda l'eliminazione delle differenze – nelle preclusioni e nelle decadenze – previste dal doppio binario normativo tra i figli *legittimi* e quelli *naturali*.

In ciascun istituto sulle azioni di stato, relative ai minori di età, **è prevista la nomina obbligatoria del curatore speciale, a pena di nullità dei giudizi: l'art. 243 bis c.c. disconoscimento paternità, l'art. 247 c.c. legittimazione passiva, l'art. 248 c.c. contestazione della legittimità dello stato di figlio, l'art. 249 c.c. reclamo dello stato di figlio, l'art. 263 c. c. impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.**

Da tale elenco è esclusa la fattispecie del riconoscimento di paternità. Infatti, gli artt. 250 e 269 c.c. ss. non menzionano l'obbligo della nomina di un curatore speciale, in quanto, come dice la Corte Costituzionale, in tale ipotesi la decisione del giudice è discrezionale.

Questa scelta legislativa è dovuta al fatto che, quando sono coinvolti, nel procedimento di riconoscimento di paternità, i diritti e gli interessi del minore questi costituisce un centro autonomo di imputazione giuridica, quindi, in caso di opposizione, il genitore che per primo ha riconosciuto il minore può rappresentarlo nei suoi diritti ed interessi.

# Azioni di stato – Introduzione

- - Tutela dell'identità personale e familiare
- - Rilevanza nei procedimenti minorili
- - Ruolo del curatore speciale

- Quando, invece, la madre del minore introduce un giudizio di accertamento di paternità che però sia stato preceduto da uno di disconoscimento della paternità, questo deve svolgersi con la presenza del curatore speciale del minore.
- 2. Non ci sono più figli legittimi e figli naturali
- Prima della riforma sulla filiazione, l'art. 235 c.c. recitava «*Il marito può disconoscere il figlio concepito durante il matrimonio soltanto nei casi seguenti: 1) se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita; 2) se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare; 3) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata la propria gravidanza e la nascita del figlio. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. L'azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre*».

- La normativa, quindi, prevedeva un elenco tassativo dei casi in cui era possibile introdurre l'azione di disconoscimento di paternità di un *figlio nato nel matrimonio*.
- La modifica legislativa ha introdotto un **nuovo articolo, 243 bis c.c., che alleggerisce gli oneri probatori per le parti in causa, difatti, adesso chi esercita l'azione è ammesso a provare solamente che non sussista rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre**
- Per l'azione di disconoscimento introdotta dalla madre, l'art. 244 c.c. – nel caso di figlio nato nel matrimonio – stabilisce che debba essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. I brevi termini decadenziali si comprendono poiché la modifica sullo *status*, richiesta dalla madre, deve avere limiti più stringenti, dubitandosi che la stessa non sappia chi sia l'uomo con cui ha generato un bambino, a meno che scopra, in ritardo, l'impotenza del marito (ma anche qui risulta inverosimile che la donna non nutra dei dubbi). L'ordinamento ha ritenuto di tutelare il figlio mostrando, così, un certo *disvalore* di fronte a tale ipotesi.
- Il termine previsto per il marito è di un anno con decorrenza dalla nascita, ovvero, in caso di ignoranza della propria impotenza a generare o dalla conoscenza dell'adulterio della moglie al tempo del concepimento, dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Se il marito non si trovava nel luogo della nascita, il termine decadenziale decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare, in ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. In tali ipotesi, comunque, l'azione non può essere proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.
- Per la piena tutela del figlio, sia maggiorenne sia minorenni, l'azione è imprescrittibile e, se minorenne, «*può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni, o del pubblico ministero o dell'altro genitore, quando si tratta di minore di età inferiore*». Pertanto, il figlio di età compresa tra quattordici e diciotto anni, che sia venuto a conoscenza di circostanze che consentirebbero l'azione, questa possa essere esperita per il tramite di un curatore speciale.
- Fatta questa premessa utile per delineare l'istituto, si pone ora l'accento sul vecchio testo dell'art. 263 c.c., relativo alle ipotesi della *nascita del figlio fuori dal matrimonio*, che recitava che «*Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione. L'azione è imprescrittibile*».

- L'imprescrittibilità dell'azione disegnava un largo arco temporale per l'accertamento della verità biologica sul figlio, a fronte, come si detto, di più stringenti termini decadenziali previsti dall'azione di disconoscimento, in ragione del favor attribuito alla famiglia c.d. matrimoniale .
- L'art. 264 c.c., che disciplina l'ipotesi della impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte del figlio minore, prevede, invece, che l'azione possa essere, altresì, promossa da un curatore speciale nominato da un giudice, quindi, la legittimazione attiva del minore è sempre ammessa con un curatore speciale, sia per i figli matrimoniali sia per quelli concepiti fuori dal matrimonio.
- Il successivo art. 247 c.c. attesta la natura di litisconsorti necessari del presunto padre, della madre e del figlio.
- Proseguendo con le azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio, artt. 248 e 249 c.c., si sottolinea come queste siano imprescrittibili e rette dalla stessa disciplina delle norme precedenti, per cui, quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, è obbligatoria la nomina del curatore speciale.
- In tutti questi casi, la designazione del curatore speciale deve avvenire prima che il giudizio venga promosso. La competenza è attribuita al Tribunale ordinario e non al Tribunale per i minorenni, come si evince dal novellato art. 38 disp. att. c.c.
- Nel caso in cui il termine per esperire l'azione, da parte del presunto padre o della madre, sia decorso, è sufficiente che il minore abbia compiuto i quattordici anni per richiedere personalmente la nomina del curatore speciale, al di sotto di questa età l'istanza può essere formulata dal PM o dall'altro genitore.

# Azione di disconoscimento di paternità

- - Presupposti normativi
- - Conflitti genitori–minore
- - Ruolo del curatore
- - Impatto sul minore

# Azione di contestazione dello stato

- - Legittimazione attiva e passiva
- - Relazioni familiari consolidate
- - Centralità del minore
- - Compiti del curatore

# Azione di reclamo dello stato

- - Identità giuridica del minore
- - Stato di figlio e continuità affettiva
- - Conflitti familiari
- - Ruolo del curatore

# Rettifica dell'atto di nascita

- - Errori o omissioni
- - Impatto identitario
- - Ruolo del curatore
- - Collegamenti con altre azioni

# Il curatore nelle azioni di stato

- - Tutela dell'identità personale
- - Ascolto del minore
- - Analisi dei legami affettivi
- - Proposte al giudice

# Giurisprudenza rilevante

- - Diritto del minore alla verità
- - Identità personale
- - Continuità affettiva
- - Ruolo del curatore

## Casi pratici – Azioni di stato

- - Riconoscimento tardivo
- - Disconoscimento conflittuale
- - Contestazione multipla
- - Impatto psicologico

## Sintesi – Azioni di stato

- - Alta complessità
- - Centralità dell'identità
- - Ruolo decisivo del curatore
- - Collaborazione multidisciplinare

# FINE

Avv. Silvia Natalia Castagna  
Specialista in diritto della persona,  
delle relazioni familiari e dei minori  
Viale Dante 10 23900 Lecco

Iscriviti alla ns. newsletter  
[www.studiolegalecastagna.it](http://www.studiolegalecastagna.it)